



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON MACCHINE
AUTOMATICHE DELLA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI.**

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande con macchine automatiche da installare in diverse sedi dove l'Agenzia Territoriale per la Salute - Insubria (di seguito denominata ATS) svolge la propria attività istituzionale.

Il numero dei distributori richiesti, sulla base delle attuali esigenze è indicato, per numero e tipologia, nell'allegato n° 1 del presente CSA.

Il numero e la tipologia dei distributori è comunque indicativo; potranno subire variazioni in base alle effettive esigenze dell'ATS. Le variazioni numeriche in aumento saranno decise dall'ATS congiuntamente con la ditta aggiudicataria per stabilire la tipologia più indicata per le esigenze della stazione appaltante.

Secondo le linee di indirizzo della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia in materia di sovrappeso e obesità di cui alla nota del 28/05/2008 prot. n. 21130, Linee guida per una sana alimentazione - CREA revisione 2018, SINU - LARN Livelli di Assunzione di riferimento di Nutrienti ed energia Revisione 2014, Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile [https://www.minambiente.it/pagina/lagenda-2030-lo-svilupposostenibile#:~:text=L'Agenda%202030%20per%20lo%20sviluppo%20sostenibile%20e%20169%20t%20il%20documento,Development%20Goals\)%20e%20169%20t](https://www.minambiente.it/pagina/lagenda-2030-lo-svilupposostenibile#:~:text=L'Agenda%202030%20per%20lo%20sviluppo%20sostenibile%20e%20169%20t%20il%20documento,Development%20Goals)%20e%20169%20t)

arget, PAN GPP 2007 Piano nazionale d'azione sul green public procurement "piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", all'Impresa aggiudicataria potrà essere richiesto di collocare nei distributori automatici posti nei presidi sanitari alimenti di snack a base di frutta e verdura, insalate pronte, yogurt magro ed analoghi prodotti in misura pari ad almeno il 50% dei distributori, secondo le indicazioni che saranno fornite a tempo debito dall'ATS al fine di promuovere scelte salutari per una sana alimentazione italiana.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di ventiquattro mesi a decorrere presumibilmente dal 1 gennaio 2022, con scadenza in data 31 dicembre 2023, salvo recesso anticipato, come precisato nel successivo art. 21 del presente capitolato.

Art. 3 - SISTEMI DI PAGAMENTO E TARIFFE DI EROGAZIONE

I distributori devono essere provvisti di sistema di pagamento con chiavi elettroniche e a moneta e devono essere tutti dotati di idoneo dispositivo "rendi resto" a moneta.

In caso di cessazione del servizio o al termine, l'Impresa dovrà rimborsare, per ciascuna chiave che le sarà riconsegnata, gli importi corrisposti a titolo di cauzione per l'uso della stessa, pari ad € 5,00 a chiave.

Nella tabella sono indicati i prezzi massimi di alcuni prodotti:

Prezzi dei prodotti in vendita IVA inclusa	Prezzi chiave	Prezzi moneta
--	---------------	---------------

caffè e bevande calde	€ 0,37	€ 0,40
caffè orzo, ginseng, decaffeinato	€ 0,43	€ 0,45
bibite in PET o lattina da cl. 33	€ 0,70	€ 0,70
acqua minerale naturale o addizionata con anidride carbonica in bottiglie P.E.T. con tappo a vite a perdere da 50 cl.	€ 0,37	€ 0,40
brioche, merendine da forno	€ 0,45	€ 0,45
succhi di frutta brik da cl. 20	€ 0,45	€ 0,45
succhi di frutta in PET cl. 25	€ 0,80	€ 0,80

Tali prezzi massimi dovranno essere mantenuti fissi ed invariati per l'intera durata del contratto. Copia del listino prezzi deve essere affisso dall'Impresa aggiudicataria sulla parte anteriore delle macchine usate per la distribuzione in modo che risulti facilmente visibile e consultabile da parte dell'utente.

La tipologia ed il prezzo delle restanti tipologie di prodotto dovrà essere concordato con l'ATS in relazione alla quotazione di mercato alla data di inizio della fornitura.

L'ATS non garantisce un quantitativo minimo di consumi per ogni distributore installato.

Art. 4 - UBICAZIONE DISTRIBUTORI

I distributori automatici da installare devono essere nuovi o di recente costruzione (di data non anteriore al 1/01/2019), delle migliori case costruttrici, esteticamente accettabili, funzionali e tali comunque da evitare rilievi da parte dell'utenza. Essi debbono rispondere alle norme in materia di igiene di cui al D.P.R. n. 327/80, REG CE 852/2004 e DLGS 193/2007 ed ogni altra normativa di fabbricazione e sicurezza (CEI) vigente in materia. Qualora nel corso di validità del contratto la normativa di riferimento dovesse subire delle modifiche e/o integrazioni, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad adeguare i distributori nei termini assegnati dalla legge.

Le apparecchiature dovranno garantire, relativamente alla sicurezza elettrica, la protezione contro i contatti diretti ed indiretti. I distributori debbono essere alimentati a tensione di rete (230 V).

Le sedi, le tipologie dei distributori ed il loro numero sono quelli precisati nell'allegato 1 del presente CSA. Per una migliore formulazione dell'offerta, nella tabella allegato 1 vengono indicati per ciascuna sede il numero attuale dei dipendenti operanti nella struttura.

L'ubicazione delle macchine indicata nell'allegato 1 è quella attuale ed è puramente indicativa, potendo l'ATS, per adempiere alle necessità dell'utenza o dei dipendenti, chiedere integrazioni o comunque ridurre tali dotazioni nel caso in cui, per sopravvenute necessità, il loro funzionamento non fosse più compatibile con le finalità istituzionali dell'ATS medesima, che devono essere comunque garantite e privilegiate.

Al termine del rapporto, l'Impresa, accordandosi con ATS Insubria sulle relative modalità, è tenuta a disinstallare e ritirare i distributori e provvedere ai necessari ripristini senza alcun onere a carico dell'ATS entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. I necessari ripristini andranno effettuati in modo graduale affiancando la nuova Impresa subentrante, allo scopo di recare il minor disagio possibile e di garantire la continuità del servizio nel passaggio tra fornitore uscente e fornitore entrante.

Art. 5 - QUALITA' DEI PRODOTTI EROGATI

Ogni distributore di bevande calde e fredde di norma deve consentire almeno la scelta di:

a) per le bevande calde:

- caffè espresso (amaro, dolce, molto dolce): dovrà essere di "1° miscela bar" macinato all'istante e con grammatura di gr. 7 di caffè per erogazione;

- cappuccino gr. 1,6 di caffè e gr. 10 di latte per erogazione
- tè al limone 13/15 gr. di tè in polvere per erogazione
- cioccolata 20/25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per erogazione
- latte: gr. 8 di latte in polvere per erogazione;
- caffè decaffeinato: gr. 1,6 per erogazione
- caffè macchiato: gr. 7 di caffè e gr. 3 di latte per erogazione

b) per le bevande fredde:

- acqua naturale
- acqua gasata

c) per le bevande fredde in lattina o P.E.T. richiudibile:

contenuto minimo bevanda fredda di 1° qualità in lattina o P.E.T.: cl. 33

d) per i succhi di frutta:

contenuto minimo in confezioni tetrapack: cl. 20

e) distributori piccoli per caffè:

- caffè espresso

c) brioche ed altri snack:

- brioche
- altri snack

Con riferimento alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) l'impresa affidataria dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che gli alimenti approvvigionati non contengono ingredienti di tale natura. Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni del Reg. (CE) n° 834/2007.

I distributori automatici di bevande calde dovranno avere almeno le seguenti selezioni:

caffè normale: lungo, ristretto, amaro, dolce e molto dolce;

caffè decaffeinato dei tipi di cui al punto precedente;

caffè macchiato normale (amaro, dolce e molto dolce);

cappuccino nei tipi: normale (amaro, dolce e molto dolce) decaffeinato (amaro, dolce e molto dolce)

L'Impresa aggiudicataria dovrà produrre prima della stipulazione del contratto una lista dei prodotti e dei distributori che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e **relative schede tecniche. L'ATS avrà facoltà di chiedere la sostituzione dei prodotti** che riterrà non rispondenti alle norme vigenti o comunque non rispondenti alle prescrizioni di capitolato; in tal caso l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione richiesta; in caso contrario si procederà a revocare l'aggiudicazione all'Impresa, scorrendo la graduatoria. Per il suddetto fine l'ATS si riserva di chiedere **anche campioni dei prodotti**, senza alcun costo a carico dell'ATS medesima. Se l'Impresa intendesse apportare durante la vigenza contrattuale variazioni all'elenco dei generi distribuiti, dovrà preventivamente concordarlo con l'ATS.

Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori devono, ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327:

1. essere prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del citato D.P.R. 327/80 o della notifica ai sensi del Regolamento comunitario 852/04;

2. corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano con le quali vengono poste in vendita.

L'Impresa è tenuta ad accertarsi che i distributori corrispondano ai requisiti igienico sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

Sui distributori debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e successive integrazioni e modifiche.

I prodotti in vendita devono essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e dove prevista la marca deve essere posta in vista in conformità alle vigenti norme in materia alimentare.

Per tutti i prodotti erogati (caffè, tè, cioccolata, latte) nonché per le bevande fredde, i prodotti somministrati devono riferirsi a qualità medio-alta.

I distributori devono avere una capace autonomia di bicchierini, palette e di prodotti alimentari assicurando sempre però, per questi ultimi, freschezza, fragranza e genuinità nel rispetto della normativa vigente in materia.

Sui contenitori delle bevande fredde nonché per i prodotti brioche ed altri snack devono essere dichiarati sia la composizione che la scadenza della validità del prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia.

La data di scadenza riportata nella singola confezione del prodotto, al momento del ritiro da parte dell'utente, non potrà essere inferiore a 10 (dieci) mesi.

L'ATS si riserva:

- di effettuare controlli quantitativi e qualitativi dei prodotti con ricorso anche ad analisi presso laboratori pubblici; nel caso la ditta si rifiuti, si procederà alla risoluzione del contratto con incameramento del deposito cauzionale, oltre al risarcimento dei danni;
- di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti di cui l'ATS, a suo giudizio insindacabile, non ritenga opportuna l'erogazione.

Art. 6 - LOCALI A DISPOSIZIONE – UTENZE VARIE

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire l'installazione dei distributori, previo accordo con l'ATS, prima della decorrenza del contratto ed in tempo utile per permettere la piena operatività dei distributori a decorrere dal 01/01/2022. È facoltà dell'ATS, qualora non sia conclusa la procedura di gara e la relativa aggiudicazione, far decorrere il contratto in data successiva. L'impresa aggiudicataria dovrà comunque essere in grado di installare i distributori entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione della concessione/appalto in questione.

La prima installazione o l'eventuale sostituzione delle macchine o di parti ingombranti delle stesse dovrà essere effettuata al di fuori degli orari di servizio e di apertura al pubblico della struttura. Il giorno e l'ora delle installazioni in questione dovranno essere concordate con l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ATS.

L'Impresa dovrà assicurarsi che il solaio sia adeguato a sostenere il carico dei macchinari che andranno installati e che il percorso ed il luogo di posa siano sgombri e non vi sia presenza di persone diverse dai propri dipendenti incaricati delle operazioni.

Le stesse precauzioni dovranno essere prese per la rimozione delle macchine o di parti ingombranti delle stesse.

L'Impresa deve effettuare a proprie cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei punti assegnati, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite dall'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ATS (all'aggiudicataria saranno forniti i nominativi dei referenti competenti per le aree territoriali afferenti rispettivamente a Varese e Como).

Il collegamento agli impianti dovrà essere effettuato utilizzando le prese già esistenti e disponibili; nessun costo per l'acqua e l'energia elettrica utilizzate sarà addebitato all'impresa appaltatrice/concessionaria del servizio in questione.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni dall'U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ATS.

Non è ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibile.

La collocazione dei distributori deve essere concordata con i Responsabili dell'ATS. L'Impresa non potrà muovere eccezione alcuna o pretendere una diversa collocazione rispetto a quella stabilita dall'ATS.

L'ATS provvede con proprio personale alla pulizia dei locali, vani ed atri dove sono installati i distributori.

L'ATS garantirà l'erogazione di energia elettrica, acqua necessarie per il funzionamento dei distributori, la eventuale assistenza tecnica necessaria per l'installazione degli stessi, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc..) disponibili e il ritiro dei rifiuti. L'Impresa non può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche dell'ATS o per altro motivo, comunque non imputabile all'ATS stessa. Così pure l'ATS non è responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o da vandalismo.

L'Impresa dovrà installare recipienti porta rifiuti da 100 litri con coperchio a ritorno automatico, che devono essere tenuti in perfette condizioni igieniche, e dovranno essere sostituiti qualora diventassero inadatti allo scopo.

I distributori dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di monete (almeno pari o superiore a 0,05 euro) con rendi resto; dovranno inoltre essere provvisti di display che visualizzi la somma delle monete introdotte e segnalare l'eventuale indisponibilità del prodotto.

Tutti i distributori devono essere muniti di contatori sigillati relativi alle vendite effettuate. Si precisa che i distributori devono funzionare con moneta e chiave elettronica, mentre è esclusa la distribuzione tramite gettoni a perdere.

La chiave potrà essere fornita ai dipendenti gratuitamente o dietro versamento di un deposito cauzionale massimo di € 5,00 da restituire alla riconsegna della chiave.

Art. 7 – CANONE

Per la concessione del servizio e l'installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti e bevande, il concessionario deve versare all'Amministrazione un canone con le modalità di seguito descritte.

L'ammontare del canone posto a base di gara è pari complessivi € 56.916,00 oltre IVA.

Il canone annuo onnicomprensivo, previsto nell'offerta economica, andrà corrisposto all'ATS in una rata annuale, di cui la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e le successive con cadenza annuale costante entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura da parte dell'ATS.

In vigore di contratto il canone potrà essere ridefinito, al rialzo o al ribasso, in caso di variazione del numero di distributori, in modo proporzionale al numero stesso e di comune accordo fra le parti.

Il canone dagli anni successivi al primo sarà indicizzato con applicazione del 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

L'ATS provvederà al pagamento degli oneri per la sicurezza per rischio d'interferenza, stimati in complessivi euro 225,00 (duecentoventicinque), entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto, previa fatturazione.

Il relativo ordine sarà effettuato dall'ATS esclusivamente in formato elettronico e trasmesso per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini d'Acquisto (NSO) ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e successive modificazioni in materia di ordini elettronici. Si segnala che sul portale della Ragioneria Generale dello Stato sono disponibili le Regole tecniche di funzionamento di NSO nonché i riferimenti normativi e altre informazioni utili: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

L'impresa emetterà fatture in modalità elettronica intestata come di seguito specificato:

Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Sede legale: Via Ottorino Rossi, 9 – 21100 VARESE

Codice IPA: ATSIN

Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF

Nome dell'ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 03510140126

Partita IVA: 03510140126

L'impresa dovrà trasmettere le fatture mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente.

L'ATS dell'Insubria non procede comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'erogazione dei servizi/prestazioni/forniture.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto svolta dal competente Direttore dell'esecuzione del contratto; tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il suddetto termine di pagamento verrà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta soluzione della causa di sospensione.

Art. 8 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori automatici e che viene in contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche in confezioni chiuse, deve avere assolto gli obblighi della normativa di igiene e sanità pubblica previsti dalla L.R. n. 12 del 4 agosto 2003.

Il personale dovrà altresì essere provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale dell'Impresa ed il proprio nome, mantenere un contegno decoroso e corretto, essere esperto per l'esercizio cui è abilitato e munito di adeguati strumenti di protezione ai sensi delle norme di sicurezza vigenti.

L'ATS si riserva il diritto di rifiutare il personale che abbia dato prova di cattivo comportamento.

L'impresa si obbliga ad adottare, durante l'esecuzione dell'appalto, tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone impiegate nel servizio, nonché di terzi. L'impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto dell'ATS o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

L'Impresa si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

L'impresa si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto e loro successive modificazioni.

L'Impresa aggiudicataria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire una ottimale condizione igienica delle stesse. La pulizia deve essere pure estesa alla zona circostante i distributori.

Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono per l'assistenza tecnica.

L'Impresa deve garantire l'intervento tecnico di manutenzione e rifornimento dei distributori, entro quattro ore dalla chiamata, considerandosi quali ore lavorative quelle intercorrenti tra le 8,00 e le 18,00 di ogni giorno.

In caso di ritardo negli interventi sarà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo.

Tutti i distributori, durante il periodo contrattuale, rimangono di proprietà dell'Impresa aggiudicataria.

Pertanto tutti gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, causati da guasti o da qualsiasi altro motivo, devono considerarsi a totale ed esclusivo carico dell'Impresa. Qualora i distributori dovessero rimanere inutilizzati, l'Impresa, a seguito della richiesta dell'ATS, provvederà alla rimozione, entro sette giorni solari. In caso di ritardo l'ATS applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni giorno di ritardo al predetto termine.

In caso di prolungata inerzia, l'ATS provvederà direttamente alla rimozione con oneri a carico dell'Impresa inadempiente, oltre al risarcimento dei danni.

L'ATS collaborerà con l'Impresa, con proprio personale dall'U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale ad effettuare i necessari allacciamenti al fine di consentire, con l'installazione, il regolare funzionamento dei distributori automatici.

Nel caso in cui si rendesse necessario per traslochi di sedi ATS, le spese di trasferimento e installazione delle macchine dalle vecchie alle nuove sedi sono a completo carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PROPRI ED INTERFERENZIALI

L'Impresa dovrà attenersi, in quanto a organizzazione, procedure di lavoro e attrezzature, alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 testo vigente.

Per quanto concerne i rischi da interferenze, a norma dell'art. 26 c. 3 del D. Lgs. n° 81/2008, l'ATS ha eseguito una valutazione attraverso la relazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) costituente l'allegato 2 del presente capitolato e parte integrante del contratto di appalto.

L'ATS provvederà al pagamento degli oneri per la sicurezza per rischio d'interferenza, stimati in complessivi euro 225,00 (duecentoventicinque), entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto, previa fatturazione.

Art. 10 - NORME DI IGIENE DEGLI ALIMENTI

Tutti i distributori automatici devono risultare costruiti nel rispetto delle garanzie igieniche sanitarie (D.P.R. n° 327 del 23.6.1980 e successive modificazioni ed integrazioni, REG CE 852/2004) e comunque quelle in vigore, durante la vigenza del rapporto contrattuale.

In particolare, secondo quanto prevede l'art. 32 del D.P.R. n° 327/80, gli apparecchi devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti, in particolare, durante la sanificazione dei distributori automatici, l'operatore deve indossare guanti monouso, da sostituire tra una macchina e l'altra, così come per il materiale di consumo (panni o carta a perdere); è altresì richiesto l'utilizzo di prodotti non tossici per la detersione delle parti a contatto con gli alimenti e le altre parti dell'apparecchio; tutte le parti a diretto con gli alimenti devono essere deterse accuratamente risciacquate ed asciugate;
2. avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
3. avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
4. avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione:
 - delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a + 18 gradi centigradi;

- delle bevande ad una temperatura di + 65 gradi centigradi, o comunque non inferiore a + 60 gradi centigradi, ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;

5. essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;

6. avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.

Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza. Della installazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta all'autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria, tramite gli SUAP (Sportelli Unici Attività Produttive).

I distributori automatici devono essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente.

Fermi restando i controlli disposti e le prescrizioni impartite, in relazione all'uso, dall'autorità sanitaria, la ditta aggiudicataria deve assicurarsi che l'acqua utilizzata per il rifornimento dei distributori possieda i requisiti di cui al D.Lgs. n° 31 del 2 febbraio 2001.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa europea del pacchetto igiene in relazione all'igiene degli alimenti e all'autocontrollo ai sensi del REG CE 852/2004.

Il controllo qualitativo e quantitativo dei vari prodotti, anche con eventuale ricorso ad analisi presso laboratori specializzati, sarà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa (appositamente convocato con congruo preavviso), salvo casi di emergenza per i quali l'ATS potrà procedere autonomamente, informando comunque successivamente l'appaltatore/concessionario.

Per tali verifiche le eventuali spese saranno a carico dell'ATS ove il campione risultasse corrispondente ai requisiti richiesti; in caso contrario i costi per le verifiche saranno a carico dell'Impresa, fatta salva l'applicazione di una penale di euro 250 per ogni anomalia riscontrata.

Art. 11 - CUSTODIA DELLE COSE

L'ATS non si costituisce in alcun modo depositaria dei beni che vengono a trovarsi nei locali, rimandandone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo dell'Impresa, senza responsabilità per l'ATS medesima per mancanze, sottrazioni, furti, distruzioni dovuti a qualunque causa, non esclusi gli incendi. L'ATS è espressamente esonerata da qualsivoglia responsabilità in ordine a possibili controversie con l'utenza, nonché in ordine alla conservazione ed alla piena efficienza degli apparecchi, conservando integro il diritto alla riscossione dell'intero corrispettivo.

L'esclusione della responsabilità viene estesa per danni a terzi, provocati dall'uso dei distributori e per furti e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi.

Art. 12 - ASSICURAZIONE

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti, da cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (intossicazioni alimentari).

L'Impresa è altresì responsabile della perdita o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.

In tal senso, il concessionario solleva espressamente ATS INSUBRIA da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, conseguenti le attività svolte dall'Impresa stessa nell'ambito del servizio oggetto della presente concessione. Il concessionario è tenuto a risarcire eventuali danni causati a terzi, compresa ATS INSUBRIA ed i suoi dipendenti, derivanti dall'installazione e dall'uso dei

distributori. A tal fine, l'Impresa concessionaria si obbliga a stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza di responsabilità civile per eventuali danni, di qualsiasi natura, provocati a terzi, con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte, da esibire prima dell'inizio della concessione.

In ogni caso si precisa che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza.

L'impresa aggiudicataria esonera l'ATS da ogni responsabilità per eventuali danni ai distributori ed alle macchine dalla medesima installate in ogni modo e da chiunque causati, compresi incendio, scasso, furto o tentativi di scasso e furto.

In caso di contraffazione o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'ATS per inadempienze o comunque per responsabilità dell'Impresa, questa dovrà provvedere all'immediato e totale rimborso a favore dell'ATS. In caso contrario l'ATS si rifarà sul deposito cauzionale, richiedendone poi la ricostituzione nella forma prevista.

Art. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore della ATS, del 10% dell'importo contrattuale o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

L'ATS si riserva la facoltà di esonerare l'Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell'affidamento.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

È facoltà dell'ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS.

Art. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica (invio a mezzo posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale).

Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro, cc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Prima della stipulazione del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, su richiesta dell'ATS:

- la documentazione riportante i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. - nonché le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
- deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità precisate nell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 12;

altra eventuale documentazione richiesta.

Art. 15 - RAPPRESENTANZA DELL'ATS

L'ATS nominerà, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

In caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui all'art. 19 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 16 - DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa aggiudicataria dovrà nominare un Direttore Tecnico indicandone nome, cognome, qualifica e recapito telefonico a mezzo di cellulare. Il Direttore Tecnico dovrà interfacciarsi con le competenti strutture aziendali. L'appaltatore dovrà inoltre indicare il nominativo del sostituto in caso di sua assenza. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate prima di iniziare l'appalto. Il Direttore Tecnico, oltre che del personale, sarà altresì responsabile del corretto, puntuale e completo svolgimento di tutte le previsioni contrattuali.

È facoltà dell'ATS chiedere all'appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

Art. 17 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto.

Ai sensi dell'art 105 c. 1 del D. Lgs. n° 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c.1 lettera d) del medesimo decreto.

Art. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010, si informa che, a pena di nullità del contratto, l'aggiudicatario si dovrà impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 19 - PENALI

L'ATS si riserva di applicare le penali nei seguenti casi:

- fermo macchina/vuoto macchina: € 25,00 al giorno (si veda art. 8 del presente capitolato);
- mancata pulizia dei distributori: € 250,00;
- mancata rimozione dei distributori a seguito di richiesta dell'ATS: € 25,00 al giorno (si veda art. 8 del presente capitolato);
- in caso di contestazioni all'Impresa in merito all'esatto adempimento delle prestazioni od osservanza degli obblighi non previsti ai precedenti punti e in altre parti del presente capitolato: minimo da € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

L'applicazione delle suddette penali avverrà attraverso l'emissione di nota di addebito,

previa formale contestazione e valutazione delle eventuali giustificazione prodotte dall'impresa entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Oltre a quanto previsto dal predetto articolo, l'ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- fornitura di prodotti non conformi;
- inosservanza delle norme di legge e di regolamento applicabili all'appalto in oggetto;
- violazione di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla L.R. n. 27 dicembre 2006, n. 30", fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo;
- violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di Comportamento dell'ATS;
- accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
- almeno tre contestazioni nell'anno formalizzate con applicazioni di penali;
- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ATS come previsto ai capitoli precedenti.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) ed il risarcimento dei danni derivanti.

Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l'attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo.

Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio ad altro operatore.

In caso di risoluzione del contratto, il canone viene corrisposto all'ATS fino al giorno della cessazione della concessione/appalto.

Art. 21 - RECESSO

ATS Insubria ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni da comunicarsi all'impresa appaltatrice mediante pec. Tale facoltà non è concessa all'appaltatore.

ATS Insubria si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- giusta causa;
- necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
- altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto;

- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (Consip) o regionale (Azienda Regionale Centrale Acquisti) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto;
- pubblicazione, da parte dell'ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione;
- internalizzazione del servizio oggetto d'appalto.

In caso di recesso dell'ATS, l'impresa aggiudicataria è tenuta a corrispondere all'ATS il canone in proporzione ai mesi di effettiva erogazione del servizio, purché correttamente eseguito, secondo le condizioni contrattuali rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. L'appaltatore dovrà comunque, se richiesto, proseguire l'attività la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra Impresa.

Art. 22 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'ATS si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sugli stabili ove ha sede il servizio.

In tale evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto dalla ditta sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'ATS, che quest'ultima non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili all'Impresa aggiudicataria, questa si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'ATS, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure. Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'ATS si riserva il diritto alla richiesta del risarcimento danni subiti ed all'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Varese.

Il presente C.S.A. si compone di n. 23 articoli redatti su 12 pagine e n. 2 allegati.

Allegati: 1 – Sedi, tipologie e numero dei distributori
2 – DUVRI

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente C.S.A.

N.B. Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima documentazione).